

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 27 MARZO 1952**

(86ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Adeguamento della misura dell'indennità  
chilometrica per il rimpatrio degli indigenti »  
(N. 2201) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 757
LOCATELLI . . . . .	757

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Terracini, Tupini e Zotta.

RICCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento della misura dell'indennità  
chilometrica per il rimpatrio degli indigenti »

(N. 2201) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento della misura della indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti ».

La materia di cui al presente disegno di legge è, allo stato attuale, regolata ancora dal regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, e dalle relative istruzioni del 24 dicembre 1876, numero 14.800, che furono poi incluse nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

In base a queste arcaiche disposizioni si concedeva agli indigenti rimpatriandi, oltre che il viaggio gratuito, una indennità chilometrica di lire 0,05. Il presente disegno di legge provvede ad aumentare a lire 1 questa indennità, la cui misura attuale è veramente irrisoria.

Penso che il disegno di legge non necessiti di altre parole di illustrazione. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

LOCATELLI. A nome del Gruppo socialista, dichiaro di essere favorevole, rammaricando solamente che solo adesso si sia provveduto ad elevare la misura di questa indennità. In diversi Comuni noi avevamo già provveduto, di nostra iniziativa, ad aumentare tale indennità, che era assolutamente irrisoria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene-

rare. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, è elevata a lire 1.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire trentacinque milioni derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte, nell'eser-

cizio 1950-51, mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 52 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.